

**Avv. Elena Spina**  
Viale delle Milizie n. 9  
00192 Roma  
tel./fax + 39 06 37514625 – Tel: 06 3741223  
cell. 348 7624764  
e-mail: [elenaspina@hotmail.com](mailto:elenaspina@hotmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL  
DECRETO N. 00001/2017 EMESSO DAL CONSIGLIO DI STATO IN S.G.,  
SEZIONE SESTA, PUBBLICATO IN DATA 2 GENNAIO 2017.**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Ricorso Rg. n. 10037/2016

**2. Nome dell'appellante:**

Sargo Elisa

**3. Indicazione delle Parti intime:**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti che sono inseriti in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Sostegno nella Provincia di Roma e che sarebbero posposti in esito all'inserimento della ricorrente e in conseguenza del punteggio alla stessa attribuito. Nello specifico, ove si dovesse riconoscerle lo stesso punteggio di inserimento in graduatoria di Istituto per punti 139 i possibili due controinteressati, come richiesto dal Cds, potrebbero essere: Magario Marcella (Gae EEEE provincia Roma – Gae Sostegno primaria provincia Roma Iannone Raffaella)

**5. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

Ordinanza n. 7826/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio emessa su Ricorso r.g. n. 10261/2016, depositata il 5 dicembre 2016 e non notificata.

**6. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso in appello:**

La ricorrente, quale Laureata in Scienze della Formazione Primaria in data 5 Ottobre 2011, ha agito innanzi alla giustizia amministrativa al fine di ottenere l'annullamento del D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 del Miur, nella parte in cui non ha consentito il suo inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e non le ha dato alcuna possibilità di inserimento impedendone la presentazione di domande online, nonché di ogni altro

provvedimento che non consenta il reinserimento dei docenti depennati. Con lo stesso ricorso è stato altresì richiesto l'obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione della prof. Sargo e per il suo diritto allo scioglimento della riserva e al reinserimento. La Laurea conseguita in Scienze della Formazione Primaria ha consentito l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 T.U. di cui al D.LGS. n. 297/94 e successive modificazioni (Art. 5, punto 3, legge n. 53/2003), con conseguente iscrizione in terza fascia consentendo l'accesso al reclutamento per i posti vacanti a tempo indeterminato. Nonostante questo la ricorrente è stata ingiustamente ed illegittimamente cancellata, senza la previa comunicazione di nessun avvio del procedimento e senza alcuna comunicazione, pur avendo pienamente diritto all'inserimento in Gae, avendo conseguito la Laurea nell'Anno accademico 2010/2011. L'art. 5 bis, comma 3, della Legge n. 169 del 2008 stabilisce che *"possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*. Con l'art.14, comma ter, della Legge n. 14 del 2012 è stata istituita UNA FASCIA AGGIUNTIVA NELLE GAE PER GLI ABILITANDI ISCRITTI AI CORSI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA NEGLI ANNI 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. La ricorrente pertanto ha proposto domanda di inserimento avendone pienamente tutti i requisiti. Nonostante ciò con il D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 il Ministero ha nuovamente avviato la procedura di aggiornamento non consentendo alla ricorrente di proporre domanda di reinserimento in quanto Laureata in Scienze della Formazione Primaria nell'anno 2010/2011 e di sanarne la posizione. Per questi motivi si è chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela della ricorrente con particolare riferimento all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso EEEE ed anche Sostegno.